



CITTA' DI VITERBO

SERVIZIO GARE E APPALTI

**PROCEDURA APERTA PER L'L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE
NEL**

**SERVIZIO "SEGRETARIATO SOCIALE – SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE -PIANO ATTUATIVO LOCALE DI CONTRASTO ALLA
POVERTA' E PRONTO**

**INTERVENTO COMUNI FACENTI PARTE DELL' AMBITO VT3".CIG
824863903E**

DISCIPLINARE DI GARA

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimi il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

PREMESSE

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazioni del Dirigente del Settore V n. 5770 del 12/12/2019, n. 1137 del 06/03/2020 e n. 1279 del 17/03/2020 e avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura di gara verrà espletata con le modalità disciplinate nei successivi paragrafi, in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma di e-procurement dell'amministrazione Comunale disponibile all'indirizzo web:

<https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara
- c) Istanza di partecipazione;
- d) Autocertificazione;
- e) DGUE in formato editabile;
- f) Patto d'Integrità;
- g) Protocollo di legalità;
- h) Capitolato speciale d'appalto;
- i) Schema di convenzione;

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo sopra indicato.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. ___ del ____/2020.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Sig.ra Giacinta Ciprini.

1. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti" raggiungibile dall'indirizzo <https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimiti il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare su "Visualizza dettaglio" e successivamente, in calce alla pagina, nel pannello "Comunicazioni riservate al concorrente" deve cliccare "Invia una nuova comunicazione".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma, che hanno valore di notifica. Rimane comunque onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto lo svolgimento della gara.

I concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del Servizio di Segretariato Sociale, che opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza nei comuni dell'Ambito VT3.

Svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza, con le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore V n. 5770 del 12/12/2019.

L'importo a base d'asta, IVA esclusa, soggetto a ribasso, ammonta ad € 93.755,64 (euro novantatremilasettecentocinquantacinque/64), da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e spese (personale, gestione e utile di azienda).

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza, pertanto i costi sono da considerarsi pari a € 0,00. Per i rischi dai rapporti con l'utenza o

con soggetti terzi che entrino in rapporto con l'affidatario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in misura non inferiore al 90% dell'importo stesso, calcolati sulla base delle ore di lavoro necessarie per svolgere i servizi compresi nell'Appalto e dei costi di personale per livello contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'appalto compreso l'eventuale rinnovo, ammonta ad € 187.511,28.

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 12 mesi; il servizio decorrerà dalla data dell'affidamento, ovvero dalla data di esecuzione anticipata rispetto al contratto, allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, su provvedimento del Responsabile.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art.106 comma 11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.50, ovvero, qualora richiesto dalla stazione appaltante, la ditta, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria e alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

Nei casi di scadenza o di rescissione o d'altra causa prevista dal contratto o dalla legge, l'appaltatore sarà tenuto a gestire il servizio fintantoché non saranno espletate le operazioni di riconsegna.

Come indicato all'art. 3 del Capitolato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 12 mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause d'esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e nel Patto d'Integrità costituisce causa d'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede o analogo registro dello stato aderente all'U.E. per attività coerenti con quelle oggetto della gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara. Se Cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 18.04.2006, n. 50 e s.m.i..

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) almeno una referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato con cui l'operatore intrattiene rapporti, attestante che lo stesso fa fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità.
- b) fatturato minimo annuo di € 90.000,00 per ciascuno degli ultimi tre anni, di cui almeno la metà nel settore specifico oggetto di gara.

7.3 Requisiti di capacità tecnica

- a) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da cui si evince l'esperienza di almeno tre anni in servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale; in caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- b) almeno quattro curricula di assistenti sociali che saranno impiegati nel servizio; i curricula dovranno essere sottoscritti e accompagnati da un documento di riconoscimento.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimi il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

La comprova del requisito di cui al punto 7.2 lett. b), è fornita - ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass,

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanini il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.17 del capitolato speciale d'appalto, non è ammesso il subappalto né la cessione anche parziale del contratto.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Al fine di partecipare alla procedura, i soggetti interessati devono:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Viterbo all'indirizzo <https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

2. registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata";
3. accedere alla sezione "Area Riservata" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
4. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "Guida per la presentazione di una offerta telematica" relative alle gare telematiche espletate dal Comune di Viterbo presente sul Portale appalti all'indirizzo <https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

Il firmatario dell'offerta deve essere in possesso di firma digitale valida.

Ai fini dell'ammissione alla selezione gli interessati devono presentare l'offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale, utilizzando i modelli pubblicati unitamente al presente Disciplinare di Gara.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Il plico telematico dovrà essere presentato sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara. Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con modalità differenti.

L'invio tempestivo del plico telematico rimane ad esclusiva cura dell'offerente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Viterbo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico telematico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato.

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Viterbo da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il plico telematico dovrà contenere, a pena d'esclusione, le seguenti buste:

- busta "**Documentazione**";
- busta "**Offerta Tecnica**";
- busta "**Offerta Economica**".

Non saranno ammesse alla gara le offerte redatte in modo imperfetto, che risultino irregolari, che siano subordinate a condizioni o riserve o che presentino l'omissione anche solo in parte delle autocertificazioni/documentazioni richieste per la partecipazione alla gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimiti il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

BUSTA “DOCUMENTAZIONE”

Nella busta “DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

11.1 Istanza di partecipazione, resa in carta legale, (in conformità al modello A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche la copia della procura rilasciata al firmatario), resa nelle forme previste agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
- nel caso di associazione già costituita l'istanza dovrà essere corredata dal mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i ed eventuale scansione firmata digitalmente della procura.

11.2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000, (in conformità al modello B) o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:

- a) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- b) dichiara, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Viterbo approvato con delibera di G.C. n. 7 del 15/01/2014 e pubblicato sul sito internet www.comune.viterbo.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- c) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Viterbo, allegato agli atti di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- d) dichiara di rispettare, al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara pubblicati e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
- f) dichiara di accettare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a carico dei concorrenti, segnatamente quelle comportanti limitazioni, restrizioni o decadenze;
- g) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio e valutato tutte le condizioni contrattuali, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli atti di gara adeguati e gli importi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- i) dichiara che l'offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione;
- j) dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, gli eventuali requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

k) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):**

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- indica, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, quali parti dell'appalto saranno eseguite dalle singole imprese e le corrispondenti percentuali;

l) **(nel caso di consorzi di cooperative e cooperative)**

1. di essere iscritti all'albo informatico di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso la camera di commercio di dal numero categoria.....

ovvero

- di essere iscritti all'Albo _____/Registro _____ secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica e che tra i propri fini istituzionali vi è quello pertinente all'appalto;

m) **(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016):**

- indica per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati;
- indica gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio;

n) **(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):**

- ▶ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- indica gli estremi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiara, con sottoscrizione dal legale rappresentante dell'organo comune, per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiara le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ▶ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- indica gli estremi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- ▶ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - indica gli estremi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
 - indica gli estremi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori;
- o) attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti;
 - indica il C.C.N.L. Applicato;
 - per le sole cooperative: che garantiscano ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante per i lavoratori dipendenti;
- p) dichiara che l'indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
- q) ***(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)***
dichiara di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- r) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- s) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Nel caso di concorrenti riuniti e non ancora costituiti le suddette dichiarazioni devono essere attestate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 che partecipano per conto di una o più consorziate, le stesse, dovranno essere rese singolarmente dal consorzio e, per la parte relativa all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da ogni consorziata per conto della quale il consorzio partecipa.

Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati potrà essere attestato mediante ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ovvero attraverso la presentazione delle relative certificazioni e/o attestazioni; l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

11.3 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, il cui modello è allegato in formato editabile, debitamente sottoscritto digitalmente, pena esclusione, dal legale rappresentante delle società concorrenti.

Nel caso di concorrenti riuniti e non ancora costituiti, il DGUE deve essere redatto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

Nel caso di Consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, che partecipano per conto di una o più consorziate, lo stesso, dovrà essere reso singolarmente dal consorzio e da ogni consorziata per conto della quale il consorzio partecipa.

Nel caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il DGUE, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, dovrà essere presentato da ciascuna impresa ausiliaria.

Il DGUE, finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei requisiti di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo

“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7](#) della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

11.4 Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza assicurativa originale, corredata da una dichiarazione sostitutiva del soggetto sottoscrittore della polizza con la quale viene dichiarato il possesso dei poteri di firma, relativa alla cauzione provvisoria fissata nella misura del due per cento pari ad € 1.875,11 (euro milleottocentosettantacinque/11) pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banca INTESA SANPAOLO – Via Mazzini, Viterbo) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi della Legge 348/82, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

(se il soggetto è diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria)

Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si precisa che le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative devono essere sottoscritte dal garante e dal contraente con firma digitale valida e devono essere corredate, al fine di garantire la stazione appaltante in merito alla validità della garanzia sotto il profilo della legittimazione all'assunzione dell'impegno da parte del funzionario sottoscrittore in nome e per conto dell'istituto fideiubente, da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dal documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.

La fideiussione bancaria ovvero la polizza assicurativa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalla normativa europea, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle rispettive riduzioni dell'importo della cauzione, per le percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando relativo certificato. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Tale deposito cauzionale, qualora la ditta aggiudicataria non intervenga alla stipula del contratto entro il termine stabilito, previa costituzione della cauzione definitiva, sarà incamerato definitivamente dal Comune.

11.5 PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'ANAC, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

11.6 solo nel caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento:

L'impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.

Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nello specifico:

- a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - 1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - 2) durata;
 - 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

11.7 Patto d'Integrità: debitamente sottoscritto per accettazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.190/2012, dal legale rappresentante delle società concorrenti. In caso di A.T.I. aggregazioni di rete/consorzio di imprese, lo stesso dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/aggregate/consorziate esecutrici, nonché da quello del consorzio.

11.8 Protocollo di Legalità: debitamente sottoscritto per accettazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.190/2012, dal legale rappresentante delle società concorrenti. In caso di A.T.I. aggregazioni di rete/consorzio di imprese, lo stesso dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/aggregate/consorziate esecutrici, nonché da quello del consorzio.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa si consiglia siano redatte preferibilmente ed a solo titolo di ausilio, in conformità ai modelli pubblicati con il presente disciplinare.

Tutti i documenti contenuti nella Busta A, **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto al punto 11. La mancanza o l'incompletezza di uno solo dei sopra indicati documenti comporterà l'esclusione dalla gara e l'impossibilità di procedere all'apertura della busta successiva, salvo quanto previsto dall' art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (art.71 del D.P.R. 445/2000), acquisendo la relativa documentazione, nel rispetto dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimiti il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

La mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro richiesta, comporterà l' esclusione del concorrente.

12. BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta "OFFERTA TECNICA" deve essere contenuto quanto di seguito descritto:

Il concorrente dovrà predisporre la propria offerta secondo le modalità indicate all'art. 7 del Capitolato al punto "1) OFFERTA TECNICA"

All'offerta tecnica potrà essere attribuito un massimo di 70 punti, così distribuiti:

Presentazione dell'organizzazione complessiva del servizio, che evidenzi le potenzialità del concorrente	max punti 16
Organizzazione e gestione del personale per lo svolgimento del servizio con particolare riguardo alle modalità di coordinamento operativo del servizio e degli strumenti di monitoraggio	max punti 16
Modalità di interazione con i servizi territoriali pubblici per la realizzazione di un intervento di assistenza globale del singolo utente	max punti 8
Servizi ad integrazione delle prestazioni a base d'appalto che apportano innovazione e/o incremento e miglioramento della qualità e dell'efficacia, offerti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione appaltante (Max punti 2,5 per ogni servizio aggiuntivo offerto, ritenuto ad insindacabile giudizio della Commissione valido ed organico al servizio nel suo complesso)	max punti 10
Disponibilità sul territorio di strutture e/o mezzi idonei che potrebbero supportare il servizio oggetto di gara	max punti 6
Piano di aggiornamento del personale nel periodo di affidamento	max punti 6
Modalità e tempi di sostituzione del personale assente; misure volte al contenimento del turn over degli operatori nel periodo di affidamento	max punti 8

L'offerta qualitativa sarà valutata nel seguente modo:

- a) La Commissione di gara provvederà ad attribuire a ciascuno dei criteri di cui alla tabella sopra riportata un giudizio espresso da un coefficiente provvisorio compreso da 0 ad 1 sulla base della seguente scala graduata di preferenze e criteri motivazionali:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
ottimo	1	Vengono evidenziati ed approfonditi aspetti e soluzioni con una visione innovativa e di maggior respiro rispetto a quanto richiesto dal capitolato; le offerte aggiuntive arricchiscono il servizio di contenuti significativi.
buono	0,8	L'argomento viene trattato in piena rispondenza al capitolato ed alle esigenze di base del servizio; vengono presentate offerte aggiuntive che possono validamente supportare il servizio.
sufficiente	0,6	L'offerta tecnica si attiene strettamente al capitolato, trattando i vari aspetti in maniera essenziale; le offerte aggiuntive arrecano modesti apporti migliorativi al servizio.
insufficiente	0,4	L'argomento viene trattato superficialmente/non compiutamente; le offerte aggiuntive sono di trascurabile impatto sul miglioramento del servizio.
gravemente insufficiente	0,2	L'offerta tecnica non risponde a quanto richiesto dal capitolato, offrendo soluzioni insufficienti a garantire il rispetto del capitolato o non fornendo indicazioni sufficienti in proposito; le offerte aggiuntive non arrecano alcun miglioramento alla qualità del servizio.
assenza elemento	0	L'argomento non viene trattato; non vengono presentate offerte aggiuntive che possano rivestire interesse per il servizio.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
 Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimiti il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- b) Riparametrazione: avrà luogo per tutte le voci oggetto di valutazione, ad eccezione di quella avente ad oggetto i servizi ad integrazione delle prestazioni a base d'appalto. Al termine della valutazione, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori attribuiti ad ogni criterio (tranne i coefficienti attribuiti alla voce "servizi ad integrazione delle prestazioni a base d'appalto", che rimangono invariati e sono pertanto definitivi) in coefficienti definitivi, riportando ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando al valore massimo i coefficienti provvisori prima attribuiti.
- c) Il punteggio di ciascun criterio sarà il prodotto del coefficiente definitivo assegnato moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a quel criterio.
- d) Il punteggio complessivo attribuito all'offerta qualitativa sarà il risultato della somma dei punteggi attribuiti dalla commissione a ciascun criterio di valutazione.

Non si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativa a concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi qualitativi, avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 37 punti su 70.

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Al fine di gestire eventuali possibili istanze di accesso alla documentazione di gara presentata, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, si invitano i concorrenti a voler già individuare le informazioni contenute nell'ambito della propria offerta, specificandone i paragrafi che le contengono, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali e precludano conseguentemente il diritto all'accesso; tale dichiarazione – sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti) - deve essere racchiusa all'interno della busta B) "Offerta tecnica".

Si precisa che questa Amministrazione, in caso di mancata presentazione di tale motivata e comprovata dichiarazione, consentirà l'accesso all'intero contenuto delle offerte presentate, fatta salva la comunicazione per opportuna conoscenza.

13. BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

- offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore – secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato al punto "2) OFFERTA ECONOMICA" ovvero, la stessa dovrà contenere:

- a) il prezzo (in cifre e lettere), inferiore all'importo a base di gara.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'indicazione dei costi aziendali e dei costi della manodopera deve essere resa, **a pena di esclusione e senza la possibilità di soccorso istruttorio.**

Detti costi, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, sottoposte a condizione o alternative.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 11.1.

Per quanto riguarda l'offerta economica, il relativo punteggio (max 30 punti) sarà attribuito attenendosi al seguente criterio:

Al prezzo più basso, offerto sull'importo posto a base di gara, sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte verranno assegnati i punteggi secondo la seguente formula:

$$\frac{PM \times 30}{PO} = X$$

X = punteggio da attribuire al concorrente

PO = prezzo offerto dal concorrente

PM = migliore prezzo offerto

Nella redazione dell'offerta sia tecnica che economica il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato riguardo alle modalità di espletamento del servizio.

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione, appositamente nominata, la quale provvederà all'aggiudicazione al soggetto che avrà presentato l'offerta ritenuta migliore, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

La stazione appaltante si riserva di procedere o meno all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, sempreché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le stazioni appaltanti, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall'art. 97 del Codice e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura stabiliti nel predetto art. 97 del Codice e successive modificazioni.

14. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero il seggio di gara, nel giorno stabilito per la prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare dichiarando l'ammissione alla fase successiva della procedura o, per le Ditte concorrenti carenti dei requisiti la loro esclusione;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla normativa;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Nell'esaminare la documentazione amministrativa il seggio di gara provvederà altresì a:

- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
- verificare che le singole imprese che partecipano in A.T.I., aggregazioni di rete o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D. Lgs. n.

50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse A.T.I. aggregazioni di rete o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione di tutte le offerte;
- verificare, nel caso di avvalimento, che della stessa impresa ausiliaria non si sia avvalso più di un concorrente e non abbia presentato offerta sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

Di seguito nella stessa seduta o in sedute successive, ove necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, potrà essere effettuata una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, del DGUE e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC.

Verrà formalizzando l'esito di tale verifica nella eventuale successiva seduta pubblica, procedendo:

- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, cui spetta provvedere alla segnalazione del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Al termine di tale procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procederà a dare avviso ai candidati, della pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito delle verifiche effettuate, sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice, appositamente nominata e costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà composta da un numero dispari pari a n 3 membri e sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Procederà, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata a mezzo pubblicazione sul portale Appalti nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" all'apertura della Busta "Offerta tecnica", prodotta dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.

Si proseguirà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "Offerta tecnica", alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti ed all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri e sub criteri aventi natura qualitativa.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con le modalità di cui sopra, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà:

- all'apertura delle buste "Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, verificando la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimità il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- alla verifica delle offerte presentate dai concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, che non siano, sulla base di univoci elementi, imputabili ad un unico centro decisionale e, in caso affermativo, provvede ad escludere tutte le offerte dei concorrenti;
- ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi determinando il punteggio complessivo assegnato ad ogni concorrente, alla somma dei punteggi conseguiti dalla valutazione tecnica ed economica ed alla formazione della graduatoria di merito ordinando le offerte in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto;

All'esito della valutazione, salvo quanto di seguito specificato, verrà formulata, in seduta pubblica, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta risultata migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dal R.U.P., che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, eventualmente con il supporto della stessa commissione giudicatrice.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione ed a rendere nota la stessa a mezzo PEC ai concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi nei vari elementi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio totale per l'elemento di valutazione qualitativa. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

L'ora e il giorno in cui avranno luogo eventuali ulteriori sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso sul portale telematico.

Si rammenta che la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, obbliga gli stessi nei confronti del Comune di Viterbo, mentre il Comune di Viterbo si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di ridurne le prestazioni per motivi di convenienza e di interesse pubblico, ovvero nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanini il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente appalto è competente il Foro di Roma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189, Roma, 00196; Tel.: +39 0632872310, e-mail: cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

18. ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che qualora l'Amministrazione appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, il concorrente nei confronti del quale è stata formulata proposta di aggiudicazione, non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l'aggiudicazione definitiva della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto. Inoltre, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione appaltante non dovesse stipulare in contratto relativo alla presente gara.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Eleonora Magnanimi ()*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ID: 222583 del 26/05/2020 13:27:29
Registro: ALBO 2020 / 2143 del 28/05/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Eleonora Magnanimi il 26/05/2020 14:03:16 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.